



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 157 DEL 27/12/2019

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA 2019 DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DEL COMUNE DI GUBBIO EX ART. 20 TUPS RIFERITA
ALL'ANNUALITA' 2018**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 9:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
BIANCARELLI RICCARDO	X	
FAGIANI TONINO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
VERGARI GIORGIA	X	
BRUNETTI ALESSANDRO	X	
FIORUCCI MICHELE	X	
CECCHETTI RITA	X	
PINNA FRANCESCA	X	
MORELLI EMILIO	X	
MANCA GIOVANNI	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
BAZZURRI ALESSIO	X	
MORELLI MARCO	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
ANASTASI LORENA	X	
PRESCIUTTI CINTI MARZIO	X	
PASCOLINI STEFANO		X
BALDINELLI ANGELO	X	
CARINI MICHELE	X	
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO	X	
GORACCI ORFEO	X	
FARNETI FILIPPO	X	
CARDILE MARCO		X
TOTALE	23	2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FIORUCCI MICHELE, MARTINELLI MATTIA, PRESCIUTTI CINTI MARZIO

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: *“Ricognizione periodica 2019 delle partecipazioni pubbliche del Comune di Gubbio ex art. 20 TUPS riferita all'annualità 2018”*, passando la parola all'ass. Mancini e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell'ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo).

(Proposta di deliberazione n. 174 del 17.12.2019)

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ovvero,

al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;



RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Gubbio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 05 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO altresì, che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RICHIAMATO il proprio precedente atto n° 106 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Gubbio per l'anno 2018 – art. 20 TUSP", con il quale si è provveduto alla ricognizione delle proprie partecipate alla data del 31/12/2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n.



175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gubbio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RITENUTO di dover evidenziare che rispetto alla precedente ricognizione, svolta con atto del C.C. n° 106/2018, citato, sono intervenuti i seguenti fatti, che hanno inciso sulla ricognizione di cui al presente atto:

- a) nell'ultimo bilancio approvato al 31/12/2018, la società Funivia Colle Eletto, ha fatto registrare un incremento del proprio fatturato e dunque è possibile assicurare anche il rispetto del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del TUPS;
- b) a quanto riportato nella scheda di rilevazione in merito alla partecipata CONAP, è da dire che la stessa, nel corso del 2017 e 2018 ha messo in campo azioni per la riduzione delle spese di funzionamento, in particolare:
 1. si è passati da un collegio di 3 sindaci al sindaco unico con una riduzione dei costi;
 2. l'amministratore unico, con decorrenza 2018, ha provveduto a ridefinire i contenuti economici di due contratti di consulenza con un risparmio complessivo di circa il 50 % della spesa (oggi pari a poco più di 10.000,00 €);
 3. le spese di funzionamento nel 2018, rispetto agli esercizi precedenti sono state ridotte di circa il 20%

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;



VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **All_A**, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, corredata dalla scheda di Rilevazione per ciascuna partecipazione **All_B**;

VISTA altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di revisione periodica 2018 delle società partecipate redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 TUSP, come da **All_C**);

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso parere in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente del Settore Finanziario dell'Ente.

CONSIDERATO di dover acquisire dell'organo di revisione, il prescritto parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il TUEL,
- il D.Lgs. n. 118/2011,
- lo Statuto comunale,
- il "Regolamento di contabilità armonizzata" adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016;

Per tutto quanto sopra, si propone di DELIBERARE:

CHE QUANTO premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, sulla base della Relazione (**All_A**) predisposta dal Servizio Finanziario e analiticamente dettagliata nell'allegato **B**), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede, quale piano di razionalizzazione solo la conferma dello scioglimento della società **SIENERGIA spa**, per le motivazioni già riportate nella Revisione periodica al 31/12/2017, approvata con atto del C.C. n° 106 del 28/12/2018.



DI APPROVARE altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di revisione periodica 2018 delle società partecipate redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 TUSP, come da All_C).

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio di cui all'All B).

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine dell'illustrazione da parte dell'ass. Mancini, il Presidente passa la parola al Consigliere Morelli Emilio, che, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare, riferisce in merito ai lavori svolti nella seduta del 16 dicembre 2019 ed alla discussione intervenuta sul tema, precisando che la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi e intervengono nell'ordine i consiglieri:

Cons. Goracci interviene con aspetti politici in merito al punto in discussione comunicando che rimanere all'interno delle partecipate è favorevole, ma essendo presente la Gubbio Cultura e Multiservizi e non ancora il bilancio della stessa non è posto all'esame del consiglio e non potendo ragionare sulla stessa esprime il voto di astensione alla proposta deliberativa (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Cons. Rughi interviene con delle valutazioni nel merito e comunica il voto di astensione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Sindaco Stirati interviene spiegando la fase del Comune all'interno delle partecipate comunicando che sarà portato all'esame del consiglio la parte relativa alla Gubbio Cultura e Multiservizi (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Cons. Biancarelli interviene in linea con il Sindaco comunicando il voto favorevole al documento esponendo delle considerazioni (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Cons. Zaccagni interviene esprimendo il voto favorevole ed espone delle considerazioni ricordando l'importanza della Gubbio Cultura e Multiservizi (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).

Il Presidente Ceccarelli, terminati gli interventi passa la parola all'ass. Mancini per la replica.

Ass. Mancini interviene esponendo ulteriori considerazioni, ricordando che sarà affrontato in una prossima seduta consiliare il tema relativo alla Gubbio Cultura e Multiservizi (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).



Il Presidente Ceccarelli interviene facendo un riassunto relativi ai lavori del consiglio fatti durante l'anno e pertanto passa alla votazione del punto posto in discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 dicembre 2016;
- il parere dell'organo di revisione espresso con verbale n. 11 del 18 dicembre 2019, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 19.12.2019 n. 49484;
- il parere espresso dalla I Commissione nella seduta del 16.12.2019:

Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 16

Astenuti n. 7 (Goracci – Presciutti Cinti – Baldinelli – Carini – Rughi – Farneti - Salciarini).

DELIBERA

CHE QUANTO premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, sulla base della Relazione (All_A) predisposta dal Servizio Finanziario e analiticamente dettagliata nell'allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede, quale piano di razionalizzazione solo la conferma dello scioglimento della società SIENERGIA spa, per le motivazioni già riportate nella Revisione periodica al 31/12/2017, approvata con atto del C.C. n° 106 del 28/12/2018.

DI APPROVARE altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di revisione periodica 2018 delle società partecipate redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 TUSP, come da All_C).

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio di cui all'All B).



DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata:

Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:

Favorevoli n. 16

Astenuti n. 7 (Goracci – Presciutti Cinti – Baldinelli – Carini – Rughi – Farneti - Salciarini).

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Bianchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stefano Ceccarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

Terminati i punti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente Ceccarelli dichiara chiusa la seduta consiliare alle ore 17:26.